



**VISTA** la deliberazione C.C. n. 6 in data 10.04.2014 ad oggetto “Approvazione regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”;

**CONSIDERATO** che il Servizio viene svolto tramite l’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine per la parte relativa alla raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti e che il Comune di Allai gestisce le attività di gestione amministrativo-contabile del tributo;

**CONSIDERATO**, altresì, che per la formulazione del Piano Finanziario è necessario l’utilizzo sia dei dati in possesso dell’Ente, per i costi direttamente sostenuti, sia dei dati forniti dall’Unione dei Comuni della Bassa Valle del Tirso e del Grighine, per i dati sostenuti dalla ditta appaltatrice del servizio;

**VISTO** lo schema di piano finanziario redatto dal funzionario incaricato il quale tiene conto sia dei costi per la parte del servizio che il Comune svolge in economia, sia dei costi relativi al servizio svolto dal gestore aggiudicatario dell’appalto;

**RILEVATO** che dallo schema di piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € **38.083,77** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per il 2017, secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

**VISTO** l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

**PRESO ATTO CHE** il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;

**ATTESO che:**

□ con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

□ La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 9.03.2017 ad oggetto “Nomina del funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale - IUC e tributi minori (TOSAP, imposta della pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni)”;

**CONSIDERATO** che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato” e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili per agevolare il contribuente;

**CONSIDERATO** altresì che il comma 683 dispone l’approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, delle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**TENUTO** conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- con la presente deliberazione viene approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2017 con un costo complessivo di € **38.083,77** suddiviso in costi fissi totali € 21.023,99 e costi variabili totali € 17.059,78;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio; la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività, nel rapporto di 91/9 la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche, al fine di agevolare le utenze domestiche;

**DATO ATTO CHE:**

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali di cui al D.P.R. 158/99;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 235 del 30/11/2012 è stata confermata l'aliquota del 5% riferita al gettito TARI per il tributo di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, che comporta pertanto la stima di € 1.904,19;

**RITENUTO** quindi di determinare la ripartizione tariffaria per l'anno 2015, secondo i coefficienti di produttività di seguito specificati:

**PROCEDUTO** ad unica votazione palese ad esito unanime anche per la immediata eseguibilità (presenti e votanti n. 9);

**DELIBERA**

**1) DI APPROVARE**, per le motivazioni analiticamente espresse in premessa, il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2017, dal quale risulta un costo di € **38.083,77** che viene allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

**2) DI DARE ATTO** che nel bilancio di previsione 2017 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio.

**3) DI APPROVARE** per l'anno 2017 e per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia le seguenti tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e ssgg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

**A) Utenze domestiche**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq./anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
famiglie con 1 componente il nucleo familiare	0,52151	32,02813
famiglie con 2 componente il nucleo familiare	0,61190	74,73230
famiglie con 3 componente il nucleo familiare	0,69534	96,08438
famiglie con 4 componente il nucleo familiare	0,75097	117,43647
famiglie con 5 componente il nucleo familiare	0,77183	154,80262
famiglie con 6 o più componenti il nucleo familiare	0,76487	181,49272

**B) Utenze non domestiche**

<b>3.B</b>	<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,17121	0,13828
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,25977	0,20851
3	Stabilimenti balneari	0,38965	0,31575

4	Esposizioni, autosaloni	0,20073	0,16169
5	Alberghi con ristorante	0,59628	0,48506
6	Alberghi senza ristorante	0,50182	0,40884
7	Case di cura e riposo	0,52544	0,42463
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,53134	0,42953
9	Banche ed istituti di credito	0,25977	0,21232
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,55496	0,44859
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,60219	0,48887
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,46050	0,37291
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,53725	0,43443
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,24206	0,19707
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,39555	0,32174
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,27071	2,65341
17	Bar, caffè, pasticceria	2,58586	2,09594
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,33652	0,27220
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,26341	1,02347
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,20073	0,16332
21	Discoteche, night-club	0,60219	0,48724

**4) DI STABILIRE** che il pagamento avverrà in 4 rate con le seguenti scadenze: 31 Luglio, 31 Agosto, 31 Ottobre e 30 Novembre 2017;

**5) DI DARE ATTO** che sarà possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione il 31 Agosto 2017;

**6) DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.=

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Firmato Digitalmente  
PILI ANTONIO

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
Sassu Roberto